



Sentenza n. 207/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti Magistrati:

Carlo Efisio Marrè Brunenghi **Presidente**

Facciorusso Sabrina **Primo Referendario, relatore**

Guido Tarantelli Primo Referendario

SENTENZA

nel **giudizio iscritto al n. 23423** del registro di segreteria, sul conto n. 38134,
reso da Banca Intesa-San Paolo Spa e relativo alla gestione del servizio di tesoreria
della Città Metropolitana di Reggio Calabria, per l'esercizio finanziario 2018,
rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Giudice, come da procura in atti, con
domicilio digitale all'indirizzo pec avv.mariogiudice@pec.it

agente contabile

Visto il conto giudiziale e gli altri documenti della causa;

Vista la Relazione integrativa/ Conclusiva del Magistrato istruttore del 13 maggio 2024;

Nella pubblica udienza del 9 luglio 2024, data per letta, con il consenso delle parti, la relazione del Giudice relatore, dott.ssa Sabrina Facciorusso; uditi il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale dott. Giovanni Di Pietro, nonché l'Avv. Mario Giudice per l'agente contabile, i quali hanno concluso come da verbale di udienza. Nessuno è comparso per l'Amministrazione.

CONSIDERATO IN FATTO

	1. Con la relazione n. 338/2022, il Magistrato istruttore ha rimesso all'esame del Collegio il conto giudiziale n. 38134, reso da Banca Intesa-San Paolo Spa e relativo alla gestione del servizio di tesoreria della Città Metropolitana di Reggio Calabria, per l'esercizio finanziario 2018, chiedendo un provvedimento istruttorio di acquisizione documentale.	
	In accoglimento dell'istanza contenuta nella predetta relazione, con decreto presidenziale <i>ex art. 147 c. g. c.</i> , per la trattazione del giudizio è stata fissata l'udienza pubblica del 14 giugno 2023, onerando l'amministrazione della notifica all'agente contabile. Con ulteriore decreto presidenziale è stato nominato relatore del giudizio la dott.ssa Sabrina Facciorusso.	
	2. In data 13/06/2023 Banca Intesa-San Paolo Spa si è costituita in giudizio, con il ministero dell'Avv. Mario Giudice, chiedendo un rinvio per avere ricevuto la notifica tardivamente (precisamente in data 8 giugno 2023). In esito all'udienza del 14 giugno 2023, il Collegio ha preso atto del legittimo impedimento del Giudice relatore e, vista anche l'istanza dell'agente contabile, ha disposto un rinvio all'udienza del giorno 11/10/2023.	
	3. Per l'udienza del 11 ottobre 2023 la difesa dell'agente contabile ha depositato memoria integrativa, allegando produzione documentale.	
	Il Collegio, preso atto che permanevano inevase talune richieste documentali, con ordinanza n. 6/2024 ha ordinato all'agente contabile di depositare in giudizio detta documentazione rimettendo gli atti al Magistrato Istruttore affinché proseguisse con l'esame del conto, rinviando per il prosieguo all'udienza odierna.	
	4. La relazione integrativa/conclusiva del 13 maggio 2024, dato atto della regolarità del conto dal punto di vista contabile, ha tuttavia sollevato una questione.	
	2	

	La proroga/rinnovo della convenzione sarebbe stata attuata con condizioni	
	peggiorative rispetto al periodo precedente, mentre l'art. 2 della Convenzione	
	prevedeva che <i>“Durante la validità della medesima convenzione, di comune accordo tra le</i>	
	<i>parti e nel rispetto delle procedure di rito, potranno essere apportate alle modalità di espletamento</i>	
	<i>del servizio i perfezionamenti ritenuti necessari per il miglior svolgimento del servizio stesso, non</i>	
	<i>peggiorativi per l'ente, mediante semplice scambio di lettere”</i>	
	Alla luce di quanto emerso, l'Istruttore ha chiesto al Collegio di valutare se, in	
	regime di proroga tecnica con subentro del nuovo tesoriere, per effetto di	
	acquisizione da parte di quest'ultimo del vecchio tesoriere, le condizioni previste	
	dalla convenzione, debbano, comunque, rimanere inalterate, con conseguente	
	richiesta di pagamento del compenso (10.000 € da cui vanno detratte le spese	
	anticipate). In caso contrario, ha chiesto di dichiarare la regolarità del conto ed il	
	discarico dell'agente contabile.	
	5. La difesa del contabile ha depositato memoria sottolineando che, al di là del	
	termine utilizzato nei documenti del conto, la gestione in esame non fosse una	
	“proroga tecnica”. La proroga tecnica avrebbe infatti carattere eccezionale e	
	temporaneo, mentre nel caso di specie il rapporto si sarebbe protratto dal 2014	
	al 2022.	
	Inoltre, nella posizione del “vecchio” tesoriere (Banca Nuova) è succeduto a	
	titolo universale un diverso soggetto giuridico in virtù di sopravvenute operazioni	
	societarie di fusione per incorporazione. La “gratuità del servizio”, già prevista	
	dalla precedente convenzione, sarebbe venuta meno fin dall'esercizio contabile	
	2016, per precedente documentata intesa fra le Parti , con conseguente	
	“rimborso” al tesoriere del costo del servizio, come è attestato del resto nelle	
	3	

	relazioni del Magistrato istruttore, e senza erogazione di contributo annuo,	
	neanche in via eccezionale sotto la forma di contributo alle spese di gestione.	
	Quindi nel caso di specie non avrebbe avuto luogo alcuna impropria applicazione	
	di condizioni “peggiorative” rispetto ad un contratto (la convenzione di tesoreria	
	scaduta nel dicembre 2014) ormai privo di effetti giuridici, e che già per tale sola	
	circostanza non potrebbe essere preso a parametro di riferimento. Al contrario,	
	sarebbe stata data attuazione a condizioni di gestione del servizio specificamente	
	pattuite e/o assentite.	
	6. Nella pubblica udienza del 9 luglio 2024, sono comparsi il Pubblico Ministero,	
	nella persona del Vice Procuratore Generale dott. Giovanni Di Pietro, nonché	
	l'Avv. Mario Giudice per l'agente contabile. Nessuno è comparso per	
	l'Amministrazione.	
	Data per letta - con il consenso delle parti presenti - la relazione del Giudice	
	relatore, dott.ssa Sabrina Facciorusso, ha avuto la parola l'Avv. Giudice per	
	l'agente contabile, il quale si è riportato alla memoria depositata ed ha insistito	
	nelle richieste ivi rassegnate.	
	Ha precisato che alla scadenza, se non ne ricorrano i requisiti ovvero se l'Ente	
	non si sia avvalso della possibilità di un rinnovo, la convenzione cessa di	
	qualunque efficacia.	
	Ha precisato che il Tesoriere, in quanto investito di una funzione pubblica, non	
	può sottrarsi dal proprio compito.	
	Ha quindi concluso chiedendo il discarico dell'agente contabile.	
	Il Presidente ha dato la parola al Pubblico Ministero, il quale ha affermato che la	
	questione non attiene alla regolarità del conto, ma ad una questione giuridica di	
	valutazione del rapporto tra l'Ente pubblico e il Tesoriere.	
	4	

	Ha precisato che il contratto obbliga il soggetto a mantenere la gestione.	
	Non essendo stata richiesta replica dalle Parti, la causa è stata trattenuta in	
	decisione.	
	RITENUTO IN DIRITTO	
	1. Il conto in esame è stato oggetto di una approfondita istruttoria, che ha	
	condotto alla affermazione della sua regolarità dal punto di vista contabile.	
	Sennonché, l'Istruttore ha rilevato che il servizio nella gestione in esame sarebbe	
	stata effettuata con condizioni peggiorative per l'ente rispetto a quanto previsto	
	nella originaria convenzione.	
	L'Istruttore richiama l' art. 22 della convenzione regolante il servizio di	
	tesoreria, il quale prevedeva la gratuità del servizio di tesoreria, Tuttavia, rileva	
	che sia nella gestione in esame (anno 2018) il servizio è stato fatturato per un	
	totale di € 10.000,00 annui , IVA compresa, servizio regolarmente pagato con	
	emissione di mandati, trasmessi a seguito di richiesta istruttoria.	
	La relazione cita inoltre l' art. 23 della medesima convenzione , il quale	
	prevedeva a carico del tesoriere un “ <i>contributo annuo nei limiti del valore di euro</i>	
	<i>10.000,00</i> ” funzionale ad attività istituzionali, culturali, sociali, di valorizzazione	
	del patrimonio artistico e per manifestazioni diverse. Dalle note a firma sia di	
	Banca Nuova, sia di Banca Intesa-San Paolo, si evince che tale contributo non è	
	più stato erogato e il Comune non ha mai “reclamato” il contributo.	
	La relazione cita – da ultimo - l' art. 2 della convenzione , il quale prevedeva che	
	“ <i>Durante la validità della medesima convenzione, di comune accordo tra le parti e nel rispetto</i>	
	<i>delle procedure di rito, potranno essere apportate alle modalità di espletamento del servizio i</i>	
	<i>perfezionamenti ritenuti necessari per il miglior svolgimento del servizio stesso, non peggiorativi</i>	
	<i>per l'ente, mediante semplice scambio di lettere</i> ”.	
	5	

	Appurati in tal modo i fatti, emerge che l'Ente ha sostenuto maggiori oneri,	
	dovuti alle nuove condizioni praticate, di un ammontare quantificabile da un	
	minimo di 10.000 € e fino a un massimo di € 20.000,00 (€ 10.000,00 a titolo di	
	compenso per lo svolgimento del servizio, che si aggiungono alla mancata	
	corresponsabile del contributo fino a € 10.000,00 previsto all'art. 23 della	
	convenzione).	
	2. Sennonché, deve convenirsi con la difesa del contabile che la gestione in esame	
	non sia in alcun modo qualificabile come proroga tecnica, bensì come un rinnovo	
	e proprio, con relativa rinegoziazione delle condizioni.	
	Per tali ragioni deve escludersi in radice l'applicabilità, alla gestione in esame,	
	dell'art. 2 dell'originaria convenzione secondo cui “ <i>Durante la validità della</i>	
	<i>medesima convenzione, di comune accordo tra le parti e nel rispetto delle procedure di</i>	
	<i>rito, potranno essere apportate alle modalità di espletamento del servizio i perfezionamenti</i>	
	<i>ritenuti necessari per il miglior svolgimento del servizio stesso, <u>non peggiorativi per l'ente,</u></i>	
	<i>mediante semplice scambio di lettere</i> ”. La disposizione in esame, infatti, circoscrive	
	espressamente la propria operatività all'arco temporale di durata della	
	convenzione, e non è pertanto applicabile all'esercizio in esame (2018) in quanto	
	la convenzione invocata era scaduta il 31.12.2014.	
	3. Più in generale, la rinnovabilità e la prorogabilità dei contratti pubblici	
	costituiscono materia assai delicata e sulla quale molto si è dibattuto.	
	3.1. Il caso di specie verte sulla gestione del servizio di tesoreria di un Comune,	
	di talché il principale referente normativo che viene in rilievo è l'art. 210 TUEL	
	(Testo Unico degli Enti Locali) secondo il quale “ <i>Qualora ricorrano le condizioni di</i>	
	<i>legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei</i>	
	<i>confronti del medesimo soggetto</i> ”.	
	6	

	Le riferite “condizioni di legge” originariamente erano da ricercarsi nell’art. 6,	
	comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall’art. 44 della	
	legge 23 dicembre 1994, n. 724, che regolava l’istituto del rinnovo espresso dei	
	contratti pubblici. Tale norma – premesso il divieto di rinnovo tacito dei contratti	
	pubblici, a pena di nullità, prevedeva tuttavia che: <i>“entro tre mesi dalla scadenza dei</i>	
	<i>contratti, le amministrazioni accertano la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico</i>	
	<i>interesse per la rinnovazione dei contratti medesimi e, ove verificata detta sussistenza,</i>	
	<i>comunicano al contraente la volontà di procedere alla rinnovazione”</i> .	
	Questa previsione normativa è stata oggetto di una procedura di infrazione da	
	parte della Commissione europea (n. 2110/2003), nella misura in cui consentiva	
	alle stazioni appaltanti di affidare, in modo diretto e senza procedura concorsuale,	
	nuovi appalti di servizi e forniture, in violazione del diritto comunitario. Di	
	conseguenza, l’art. 23 della legge 28 aprile 2005, n. 62 (comunitaria 2004), ne	
	dispose l’abrogazione, sancendo il divieto generalizzato di proroghe o rinnovi	
	taciti o espressi. Tale divieto fu recepito anche nel successivo Codice dei contratti	
	(d.lgs. n. 163/2006) con la sola eccezione prevista, all’art. 57, comma 5, lettera b),	
	per la ripetizione di servizi analoghi, al ricorrere di specifiche circostanze.	
	La possibilità di una proroga dei contratti è stata prevista anche nel Codice del	
	2016 (d.lgs. n. 50/2016- in vigore all’epoca dei fatti e dunque applicabile al	
	caso di specie) il cui art. 106 comma 11 prevedeva che <i>“La durata del contratto può</i>	
	<i>essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e</i>	
	<i>nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente</i>	
	<i>necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente.</i>	
	<i>In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi</i>	
	<i>prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”</i> .	
	7	

	Infine, nel nuovo Codice (d.lgs. n. 36/2023) il decimo comma dell’art. 120	
	stabilisce che: “ <i>nel caso in cui nel bando e nei documenti di gara iniziali sia prevista</i>	
	<i>un’opzione di proroga il contraente originario è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali ai</i>	
	<i>prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, se previsto nei documenti di gara, alle</i>	
	<i>condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante”.</i>	
	Per quanto concerne invece la proroga tecnica, il comma 11 del medesimo art.	
	120 la prevede come una forma eccezionale per il verificarsi di eventi che abbiano	
	determinato un ritardo nell’individuazione del nuovo aggiudicatario, come già	
	stabilito dal citato art. 106 co. 11 del codice previgente.	
	3.2. Traendo le fila di quanto sinora detto, deve dunque convenirsi con la difesa	
	del contabile secondo cui la gestione in esame non sia in alcun modo qualificabile	
	come “proroga tecnica”, non foss’altro che perché la convenzione era scaduta	
	ben oltre un anno prima e – stando a quando riferisce la difesa - il rapporto si è	
	protratto per circa 8 anni, ossia dal 2014 al 2022, anno in cui il servizio sarebbe	
	stato affidato ad altro tesoriere.	
	3.3. Tanto premesso, occorre rammentare che il presente giudizio verte sulla	
	regolarità della gestione del tesoriere e del conto che è chiamato a	
	rappresentarla, non sulla legittimità dell’operato dell’Amministrazione che ha	
	affidato il servizio.	
	Per quel che strettamente attiene al giudizio in parola, la regolarità contabile della	
	gestione non è stata messa in discussione dall’Istruttore, e di essa non vi è motivo	
	di dubitare.	
	3.4. Permane la considerazione che l’Amministrazione ha protratto, negoziando	
	condizioni meno vantaggiose per l’ente, un rapporto ormai scaduto da tempo.	
	Non è noto al Collegio (né costituisce oggetto del presente giudizio) se tale	
	8	

	protrarsi sia stato dovuto a esigenze peculiari (es. gare andate ripetutamente	
	deserte) e se l'Ente avesse usato tutta la dovuta diligenza nell'attivarsi per	
	espletare le gare e per reperire il servizio sul mercato nel rispetto dei principi della	
	pubblica evidenza, evitando i maggiori oneri derivanti dalla rinegoziazione del	
	servizio in esame.	
	Per queste ragioni si ritiene doversi trasmettere gli atti alla Procura erariale, per le	
	valutazioni di propria competenza.	
	3.5. Per quel che strettamente attiene al presente giudizio di conto, deve invece	
	essere pronunciata la regolarità del conto giudiziale in esame e il conseguente	
	discarico dell'agente contabile.	
	4. Accertata la regolarità del conto, non si dà luogo a pronuncia sulle spese.	
	P.Q.M.	
	La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria,	
	definitivamente pronunciando, dichiara il conto regolare e, per l'effetto, ammette	
	a discarico l'agente contabile.	
	Nulla per le spese.	
	Manda gli atti alla Procura erariale per le valutazioni di propria competenza.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti.	
	Così disposto in Catanzaro, nelle camere di consiglio del giorno 9 luglio 2024.	
	Il Magistrato relatore Il Presidente	
	Primo Ref. Sabrina Facciorusso Primo Ref. Carlo Efsio Marrè Brunenghi	
	<i>Firmato digitalmente</i> <i>Firmato digitalmente</i>	
	Depositata in segreteria il 01/10/2024	
	Il Funzionario	
	9	

[illegible][illegible]